

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4440

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMERINI, VOLCIC, ANDREOLLI,
BERNASCONI, CARELLA, DANIELE GALDI, PARDINI, RUSSO
e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2000

—————

Interventi per la conservazione e la valorizzazione della
cultura istro-veneta e per la promozione della sua conoscenza
all'estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge in esame si intende promuovere e sostenere un programma di iniziative per la conservazione e la valorizzazione della cultura istro-veneta, che lo Stato riconosce come una espressione rilevante e significativa della cultura italiana ed europea nell'area alto-adriatica. A tal fine lo Stato, in collaborazione e con il concorso della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto e di altre regioni eventualmente interessate, finanzia studi, indagini e pubblicazioni di carattere scientifico riguardanti la cultura istro-veneta, le sue manifestazioni e le sue particolarità nell'ambito della cultura italiana e veneta, i suoi rapporti con le altre culture dell'alto Adriatico, e contribuisce al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali istro-veneti in Italia e nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia.

Come è noto, in seguito alle vicende della seconda guerra mondiale e con l'applicazione del trattato di pace di Parigi del 1947, una parte cospicua della regione Venezia Giulia dell'ex regno d'Italia fu assegnata alla Jugoslavia. Ciò determinò un esodo dall'Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro che interessò 250-300 mila persone. Altri nostri connazionali scelsero, invece, di rimanere in Jugoslavia. Ne derivò una frattura fra genti che avevano un mondo culturale comune, ma oggi, dopo la conclusione delle recenti vicende belliche, risulta quanto mai opportuno consentire lo sviluppo di una fattiva collaborazione tra persone legate, da secoli, dalla stessa cultura.

Tale proposta non nasce come alternativa o in sostituzione di leggi analoghe già esistenti, ma si inserisce tra quelle iniziative più recenti, tra le quali l'ultima è quella «*Charta dell'Alto Adriatico*», cui hanno ade-

rito le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna e le Repubbliche di Slovenia e di Croazia. «*Charta*», ad esempio, ha il compito di coordinare uno sviluppo comune per l'area interessata, soprattutto per quanto riguarda la proposta di un'offerta turistica integrata con le città balneari delle regioni coinvolte.

Questo disegno di legge ha lo scopo quindi di aprire ulteriori prospettive di cooperazione, in particolare nei settori dei beni culturali. Il programma di interventi proposto intende non soltanto valorizzare la cultura istro-veneta, ma promuovere nello stesso tempo una migliore comprensione dell'identità culturale di una parte significativa dell'Europa, di cui essa è una componente originale e un fattore essenziale di interscambio. Ed è un contributo rilevante ed impegnativo per una ricomposizione della complessa ed articolata fisionomia culturale di regioni che culture di Stati-nazione e le relative vicende belliche hanno segnato in profondità.

Attualmente la cultura istro-veneta risulta frazionata tra ben tre Stati: Italia, Slovenia e Croazia ed in tutti e tre è ormai una cultura minoritaria. Quindi, al di là del doveroso interesse che lo Stato italiano deve avere per la conservazione in Istria almeno di quelle tracce rimaste di una cultura che per molti secoli è stata quella maggioritaria, si ritiene opportuno che lo Stato debba tutelare anche la cultura e la lingua istro-veneta, non diversamente da quanto si sta facendo per altre culture minoritarie.

La struttura del seguente disegno di legge può essere riassunta rapidamente.

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge.

Negli articoli 2 e 3 si propone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, propositive e di coordinamento delle iniziative e dei progetti di intervento proposti. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica quattro anni.

Con l'articolo 4 vengono indicati gli ambiti di intervento e i progetti conseguenti e la realizzazione, nel comune di Muggia, di una *open university* estiva.

Con l'articolo 5 si delineano le caratteristiche dei progetti che il comitato prende in esame; quali soggetti possono presentarli corredati da preventivi dettagliati di spesa, che pervengono al comitato entro il mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario.

L'articolo 6 prevede che lo Stato possa promuovere ogni altra iniziativa utile alla promozione della conoscenza della cultura istro-veneta in Italia e all'estero.

L'articolo 7 provvede alla necessaria copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce nella cultura veneta dell'Istria e nelle sue varie manifestazioni un'espressione rilevante e significativa della cultura italiana ed europea e ne favorisce la conservazione e la valorizzazione promuovendo iniziative che mirino all'integrazione culturale e socio-economica dell'area di insediamento storico della popolazione istro-veneta, tanto sul territorio italiano quanto, previo accordo con le competenti Autorità, su quelli delle Repubbliche di Slovenia e Croazia, nell'affermazione dei valori di amicizia e di collaborazione transfrontaliera.

Art. 2.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali istituisce un comitato tecnico-scientifico per la conservazione e la valorizzazione della cultura istro-veneta.

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) propone gli indirizzi e i criteri generali di intervento per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

b) esprime pareri sul valore, l'opportunità e le priorità delle iniziative e dei progetti di intervento proposti;

c) coordina e inserisce in appositi piani annuali o pluriennali di intervento le iniziative e i progetti giudicati utili e opportuni.

3. Il comitato favorisce in modo particolare quei progetti che promuovano il processo di cooperazione e di integrazione culturale e socio-economica dei territori della Repubblica italiana e delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia nei quali risiede la po-

polazione di matrice culturale istro-veneta. In tal senso sono privilegiati singoli progetti di collaborazione transfrontaliera coordinati e presentati da uno o più enti locali.

4. In attesa di una apposita legge dello Stato di interesse permanente per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia, il comitato stimola, nel coinvolgimento dei progetti, gli organismi e gli enti della suddetta minoranza.

5. Al fine della realizzazione dei progetti di cui al comma 3, il comitato opera in accordo con le competenti autorità slovene e croate nell'ambito della collaborazione già esistente tra i tre Paesi.

Art. 3.

1. Il comitato tecnico-scientifico per la conservazione e la valorizzazione della cultura istro-veneta è composto da:

a) un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali che lo presiede, il cui voto prevale in caso di parità;

b) un membro designato dal Ministero degli affari esteri;

c) un membro designato dal presidente della giunta regionale del Friuli- Venezia Giulia;

d) un membro designato dal presidente della giunta regionale del Veneto;

e) cinque membri, designati di concerto dai rettori delle università degli studi di Trieste, Udine e Venezia, esperti nelle seguenti materie:

- 1) storia e archeologia istriana;
- 2) storia delle tradizioni popolari dell'area istro-veneta;
- 3) cooperazione internazionale;
- 4) tutela ambientale;
- 5) gestione delle risorse agricole e marine;

f) un membro, designato di concerto dai sovrintendenti ai beni storici, artistici e architettonici del Friuli-Venezia Giulia e del

Veneto, esperto in tutela dei beni culturali e architettonici;

g) un membro designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

h) un membro designato dall'Unione delle province italiane.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica quattro anni.

3. Il comitato può invitare a partecipare alle sue sedute esperti, sia italiani che stranieri, che ritenga utile e opportuno consultare.

4. L'ufficio di segreteria del comitato ha sede nel comune di Muggia, in provincia di Trieste.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento del comitato sono a carico del Ministero per i beni e le attività culturali che provvede ad emanare un regolamento attuativo sull'organizzazione, gli adempimenti e il personale dell'ufficio di segreteria.

Art. 4.

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il comitato tecnico-scientifico per la conservazione e la valorizzazione della cultura istro-veneta prende in esame i progetti che interessano i seguenti ambiti di intervento:

a) salvaguardia e valorizzazione dei centri storici che presentano caratteristiche tipologiche ed urbanistiche proprie della cultura istro-veneta, con particolare riferimento a quello di Muggia, unico insediamento del genere sul territorio nazionale;

b) conservazione dei monumenti storici e archeologici e salvaguardia dell'architettura spontanea;

c) recupero e valorizzazione delle manifestazioni della tradizione culturale istro-veneta nell'ambito del folclore locale e del patrimonio linguistico e dialettale;

d) promozione e incentivazione del turismo culturale;

e) realizzazione, nel comune di Muggia, di una *open university* estiva che, promossa da istituti scientifici e universitari, italiani e stranieri, si prefigga l'effettuazione di corsi inerenti le problematiche alto-adriatiche;

f) promozione dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato e della pesca e valorizzazione dei mestieri e della gastronomia nella tradizione culturale istro-veneta;

g) tutela dell'ambiente marino e terrestre nell'area di insediamento storico della popolazione istro-veneta.

Art. 5.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 il comitato prende in esame specifici progetti e programmi di intervento, presentati da enti pubblici e privati, anche consorziati, associazioni e fondazioni, università, istituti culturali e scientifici, corredati da preventivi dettagliati di spesa, che pervengano al comitato di cui all'articolo 2 entro il mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario.

2. Entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, il comitato di cui all'articolo 2 esprime il proprio parere in merito ai progetti pervenuti inserendoli, secondo un ordine di priorità, in piani annuali o pluriennali di intervento.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede alla formulazione del programma annuale degli interventi e lo approva con apposito decreto.

Art. 6.

1. Lo Stato promuove ogni altra iniziativa utile alla promozione della conoscenza della cultura istro-veneta in Italia e all'estero.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.